



# REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 2 settembre 2010 n.151

**Noi Capitani Reggenti  
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto l'articolo 36, e ai sensi del medesimo articolo, della Legge 28 giugno 2010 n.118;  
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.4 adottata nella seduta 31 agosto 2010;  
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della  
Legge Qualificata n. 186/2005;  
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

## **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N. 118**

### **Art. 1**

*(Inserimento dello straniero nei registri  
dell'Ufficio Stranieri e della popolazione residente in Repubblica)*

Al fine di ottenere l'inserimento nel Registro degli stranieri di cui all'articolo 29 della Legge n. 118/2010, lo straniero deve recarsi presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri - per essere sottoposto ai rilievi previsti dall'articolo 6 della predetta legge.

Sono esentati dai rilievi dattiloscopici i minori di anni 6, i pazienti ricoverati nelle strutture di cura le cui condizioni fisiche attestate da certificato medico non consentano di recarsi presso il Comando della Gendarmeria e i richiedenti di permesso di soggiorno speciale diplomatico o il permesso di soggiorno speciale per servizio diplomatico.

Per le domande finalizzate al rilascio di permessi di soggiorno o dei permessi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 118/2010, devono essere versati €30,00= (trenta) al momento della presentazione della domanda e ulteriori €20,00= (venti) all'atto del rilascio del permesso.

Per le domande finalizzate al rilascio della residenza ai sensi dell'art. 16, comma 1 della Legge n. 118/2010, devono essere versati presso l'Ufficio di Stato Civile euro 60,00= (sessanta) al momento della presentazione della domanda.

Per le domande finalizzate al rilascio della residenza ai sensi dell'art. 16, comma 2 della Legge n. 118/2010, devono essere versati presso la Gendarmeria - Ufficio Stranieri euro 60,00= (sessanta) al momento della presentazione della domanda.

Per le domande finalizzate al rilascio della residenza ai sensi dell'art. 16 comma 3 della Legge n. 118/2010 il versamento di euro 60,00= (sessanta) dovrà avvenire presso l'Ufficio di Stato Civile all'atto della richiesta di iscrizione anagrafica.

Nel versamento di euro 60,00= indicati ai commi precedenti è incluso anche il primo rilascio della carta di residenza prevista al successivo articolo 22. Ogni altro rilascio avverrà previo versamento di euro 50,00= (cinquanta) presso la Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

## **Art. 2** *(Documenti)*

Tutti i documenti che si allegano alle istanze di concessione di soggiorno o di residenza e residenza devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana asseverata davanti a competente autorità sammarinese.

I certificati richiesti, di cui agli articoli che seguono, devono recare data non anteriore a tre mesi precedenti il giorno della presentazione della domanda.

Per tutti i documenti citati nel presente decreto, che nel paese di appartenenza dello straniero non vengono rilasciati perché inesistenti, lo straniero può produrre un documento equipollente, che venga ritenuto tale dalla Gendarmeria ovvero, per le residenze rilasciate dall'Ufficio di Stato Civile, da quest'ultimo.

Nello svolgimento delle funzioni indicate nella Legge n. 118/2010 e nel presente decreto, la Gendarmeria ha facoltà di richiedere agli enti ed agli uffici pubblici la documentazione ulteriore che ritiene necessaria alla definizione della pratica.

## **Art. 3** *(Rilievi descrittivi fotografici e dattiloscopici)*

Tutti gli stranieri che intendono ottenere permesso di soggiorno o permesso ex-art. 15 della Legge n. 118/2010 sono tenuti a sottoporsi ai rilievi descrittivi fotografici e dattiloscopici.

I rilievi descrittivi dattiloscopici di cui all'articolo 1 sono ottenuti prelevando l'impronta di tutte le dita.

Al rilievo fotografico di cui all'articolo 1 sono sottoposti tutti i richiedenti il permesso e i minori a partire dal 2° anno di età. Per i neonati e per i minori di 2 anni vengono allegate dal richiedente n. 4 foto tessera o alternativamente apposita immagine.

Nel caso di lavoratore marittimo, la cui domanda di permesso di soggiorno speciale sia stata presentata dall'armatore, i rilievi di cui al presente articolo saranno realizzati al momento del rilascio del permesso.

## **Art. 4** *(Permesso di soggiorno turistico)*

Il richiedente il permesso di soggiorno turistico di cui all'articolo 8 della Legge n. 118/2010 deve formulare apposita domanda per iscritto alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- copia della lettera di invito - quando richiesta – o documentazione a garanzia dei mezzi di sussistenza;
- n. 4 foto tessera;

- polizza assicurativa di cui all'articolo 8 Legge n. 118/2010 avente copertura annua minima di € 30.000= (trentamila) o documentazione che dimostri copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che sia riconosciuta valida dagli uffici preposti dall'I.S.S. a copertura di ogni evento.

La durata del permesso di soggiorno turistico non può eccedere la data di scadenza del visto Schengen.

Nel caso in cui non sia richiesto un visto Schengen per l'ingresso, occorre che il timbro di ingresso sul passaporto non riporti una data superiore ai 90 giorni rispetto alla data di richiesta del permesso di soggiorno; il permesso di soggiorno turistico scadrà non oltre il 90° giorno dalla data del timbro di ingresso.

In deroga al comma che precede, allo straniero che giunga in Repubblica a seguito di lettera di invito precedentemente depositata presso la Gendarmeria – Ufficio Stranieri – può essere rilasciato il permesso di soggiorno turistico per il periodo indicato nella lettera di invito.

Il cittadino o il residente che intende invitare lo straniero è tenuto a formulare apposita richiesta scritta al Comando della Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

La Gendarmeria – Ufficio Stranieri provvede ad indicare al richiedente la documentazione da allegare alla lettera di invito.

Al momento della presentazione della lettera di invito il richiedente è soggetto al pagamento di euro 30,00= (trenta). Tale importo sarà comunque introitato dalla Gendarmeria in quanto esso deve intendersi quale costo per la trattazione amministrativa della pratica.

#### **Art. 5**

##### *(Permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione)*

Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per motivi di istruzione di cui all'articolo 9, commi 2 e 3 della Legge n. 118/2010 deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- certificato di iscrizione agli studi. Nel caso si tratti di corsi universitari sul certificato deve essere indicato l'anno di frequenza; in caso di corsi di durata pluriennale il certificato deve attestare, al fine del rinnovo, anche il superamento di almeno un terzo degli esami dell'anno precedente previsti dal piano di studi;
- n. 4 foto tessera;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio e maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di € 30.000= (trentamila) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che siano riconosciute valide dall'I.S.S. a copertura di ogni evento;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza.

Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche allo straniero che richieda la concessione del permesso di soggiorno speciale per motivi di studio presso il Centro di Formazione Professionale.

## **Art. 6**

*(Permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi)*

Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per motivi sportivi di cui all'articolo 9, commi 4 e 5 della Legge n. 118/2010 deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- certificato di stato di famiglia;
- richiesta scritta di rilascio di permesso di soggiorno da parte della società sportiva di appartenenza e approvata dalla federazione sportiva cui la società appartiene;
- n. 4 foto tessera;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di residenza;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- certificato di stato di famiglia.

Gli sportivi non professionisti devono altresì allegare nulla osta del CONS al rilascio del permesso di soggiorno nonché polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di € 30.000= (trentamila) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che siano riconosciute valide dall'I.S.S.

Gli sportivi professionisti che svolgano attività agonistica alle dipendenze di società sportive sammarinesi devono altresì allegare nulla-osta di avviamento al lavoro rilasciato dall'Ufficio del Lavoro o contratto di lavoro vistato dall'Ufficio del Lavoro e registrato con indicazione della mansione svolta. Essi sono considerati ad ogni effetto quali lavoratori subordinati.

## **Art. 7**

*(Permesso di soggiorno speciale per cura – assistenza riabilitazione – riposo)*

Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per cura, assistenza, riabilitazione e riposo di cui all'articolo 9, comma 6, della Legge n. 118/2010 deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 foto tessera;
- certificato medico rilasciato dal medico curante;
- certificato della struttura sanitaria sammarinese che, verificate le condizioni del richiedente e della certificazione medica allegata, ne garantisce la veridicità e attesta la necessità di erogazione delle cure presso la struttura medesima indicando il periodo di durata presumibilmente necessario a fornire dette cure. L'Authority sanitaria, nello svolgimento delle funzioni di cui alla Legge n. 69/2004 e successive integrazioni e modifiche, può effettuare le opportune verifiche;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza;

- documentazione che dimostri la copertura sanitaria del Paese di provenienza riconosciuta valida dall'I.S.S. a copertura di ogni evento. Relativamente alla parte di spesa sanitaria eventualmente non coperta, il richiedente è tenuto ad assumersi il relativo pagamento mediante sottoscrizione di apposita polizza assicurativa o presentazione di fidejussione.

Nel caso in cui le condizioni del richiedente non gli consentano di recarsi presso la Gendarmeria, il richiedente è esentato dai rilievi di cui all'articolo 3 e gli viene rilasciato un attestato apposito.

Nel caso in cui i periodi di degenza degli stranieri presso le strutture sanitarie pubbliche o private sammarinesi non superino i 20 giorni e dunque non siano assoggettati al rilascio di permesso di soggiorno, le predette strutture sono tenute a comunicare alla Gendarmeria le generalità degli assistiti in cura nonché degli eventuali accompagnatori familiari.

### **Art. 8**

*(Permesso di soggiorno speciale per gli accompagnatori di pazienti in cura)*

Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per accompagnatore familiare di paziente straniero in cura per periodi superiori ai 20 giorni, di cui all'articolo 9, comma 6 della Legge n. 118/2010, deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- dichiarazione della struttura sanitaria sammarinese che attesti la necessità dell'accompagnatore;
- documentazione idonea a garantire la disponibilità di mezzi sufficienti per la propria sussistenza;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- documentazione che dimostri la copertura sanitaria del Paese di provenienza oppure polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di € 30.000= (trentamila), che siano riconosciute valide dall'I.S.S. a copertura di ogni evento;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio presso la struttura sanitaria o in altro luogo adeguato.

### **Art. 9**

*(Permesso di soggiorno speciale per motivi di culto)*

Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per motivi di culto di cui all'articolo 9, comma 9 della Legge n. 118/2010 deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 foto tessera;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- indicazione del culto di cui è Ministro, rilasciata dal Superiore Gerarchico, e del luogo ove il mandato sarà svolto;

- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- polizza assicurativa per il rischio di infortuni, malattie e maternità con copertura annua minima di € 30.000= (trentamila) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che sia riconosciuta valida dall'I.S.S. a copertura di ogni evento.

L'interessato ovvero il Superiore gerarchico sono tenuti a dare comunicazione alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri – della cessazione dell'incarico del Ministro del culto entro dieci giorni dalla cessazione.

### **Art. 10**

*(Permesso di soggiorno stagionale per motivi di lavoro)*

Il richiedente il permesso di soggiorno stagionale per motivi di lavoro di cui all'articolo 10 della Legge n. 118/2010 deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 foto tessera;
- nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro per adempiere a compiti e mansioni determinati legate ad esigenze di carattere stagionale;
- copia conforme della dichiarazione del datore di lavoro contenente gli elementi di cui all'articolo 12 comma 1 della Legge n. 118/2010;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio.

### **Art. 11**

*(Permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro)*

Il richiedente il permesso di soggiorno temporaneo per motivi di lavoro di cui all'articolo 10 della Legge n. 118/2010 deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 foto tessera;
- nulla osta rilasciato dall'Ufficio del Lavoro per adempiere a compiti e mansioni determinati per un periodo limitato e definito;
- copia conforme della dichiarazione del datore di lavoro contenente gli elementi di cui all'articolo 12 comma 1 della Legge n. 118/2010;
- certificato di residenza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;

- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di disponibilità di alloggio adeguato ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio.

Dall'obbligo di presentazione del contratto di locazione o di documentazione sostitutiva atta a dimostrare la titolarità di alloggio idoneo sono esonerati i dipendenti in qualità di assistenti anziani che svolgono attività continuativa nell'arco della giornata presso l'abitazione degli anziani.

### **Art. 12**

*(Permesso di soggiorno speciale per marittimi)*

Il richiedente il permesso di soggiorno speciale per marittimi di cui all'articolo 11 della Legge n. 118/2010, che abbia necessità del permesso di soggiorno speciale per marittimi, deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri - allegando i seguenti documenti:

- copia di documento d'identità;
- certificato di stato di famiglia;
- n. 4 foto tessera;
- copia conforme del passaporto;
- indicazione del natante su cui sarà prestata l'attività;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- copia del contratto di lavoro debitamente registrato;
- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 9 del Decreto Delegato 3 luglio 2008 n. 103.

Al fine del ritiro del permesso di soggiorno è necessaria l'esibizione dell'originale del passaporto da parte dell'interessato.

### **Art. 13**

*(Variazioni nel rapporto lavorativo e revoca del nulla osta)*

Le eventuali variazioni concernenti il rapporto lavorativo di cui all'articolo 12 comma 1 lett. b) della Legge n. 118/2010 dovranno essere comunicate tempestivamente dall'Ufficio del Lavoro alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri.

Nel caso in cui, successivamente al rilascio del nulla osta da parte dell'Ufficio del Lavoro, la Gendarmeria – Ufficio Stranieri – rilevi una o più irregolarità nella documentazione necessaria all'ingresso dello straniero, l'Ufficio del Lavoro, a seguito di segnalazione da parte della Gendarmeria, provvede a revocare il nulla osta.

Nei casi previsti dall'articolo 17 comma 4 lett. e) della Legge n. 118/2010, l'Ufficio del Lavoro - autonomamente ovvero a seguito di comunicazione da parte dell'autorità di polizia - provvede a revocare il nulla osta di lavoro.

L'iscrizione dello straniero per la durata massima di tre mesi negli elenchi speciali di cui all'articolo 18 comma 2 della Legge n. 118/2010 in caso di perdita del lavoro prima della scadenza della validità del permesso di soggiorno e fino alla scadenza di validità dello stesso, al fine della permanenza dello straniero in Repubblica, avviene previa presentazione di polizza assicurativa per il rischio di infortuni, malattie, maternità ed assistenza sanitaria con copertura annua minima di € 30.000= (trentamila) o documentazione che dimostri la copertura sanitaria nel Paese di provenienza, che sia riconosciuta valida dall'I.S.S. a copertura di ogni evento, nonché la disponibilità di alloggio adeguato.

## **Art. 14**

### *(Permesso di soggiorno ordinario)*

Il richiedente il permesso di soggiorno ordinario di cui all'articolo 13 della Legge n. 118/2010 deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente del beneficiario ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- a) per le domande di rilascio del permesso di soggiorno per il coniuge:
- copia di documento d'identità;
  - n. 4 foto tessera;
  - certificati di nascita, certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia;
  - certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
  - certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
  - estratto dell'atto di matrimonio contenente la dichiarazione che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
  - dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il coniuge ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
  - ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del coniuge;
  - polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di € 30.000= (trentamila) ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'I.S.S. a copertura di ogni evento.
- b) per le domande di permesso di soggiorno per i figli:
- copia di documento d'identità;
  - n. 4 foto tessera;
  - certificato di nascita indicante maternità e paternità;
  - certificati di cittadinanza, certificato di residenza, e certificato di stato di famiglia;
  - certificato di stato libero per i minori di età superiore ai 14 anni e per i maggiorenni;
  - certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza per i minori di età superiore ai 12 anni e per i maggiorenni;
  - certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
  - dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il coniuge ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
  - ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del figlio;
  - polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di € 30.000= (trentamila) ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'I.S.S. a copertura di ogni evento;
  - nelle ipotesi di cui all'art. 13, comma 2, lettera c) della Legge n. 118/2010, attestazione di disabilità, redatta dal medico che ha in cura il beneficiario, verificata dai competenti uffici dell'I.S.S., ovvero certificato di iscrizione scolastica o universitaria.



- c) per le domande di permesso di soggiorno per il convivente *more uxorio* a seguito della nascita di figlio riconosciuto da entrambi i genitori:
- copia di documento d'identità;
  - n. 4 foto tessera;
  - certificato di nascita, certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia;
  - certificato di stato libero;
  - certificato di nascita del figlio con attestazione di paternità e maternità;
  - certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
  - certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
  - dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé, per il convivente *more uxorio* e per il figlio ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
  - ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del convivente *more uxorio* e del figlio;
  - polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di €30.000= (trentamila) per il convivente *more uxorio* e per il figlio ovvero documentazione che dimostri la copertura sanitaria, che sia riconosciuta valida dall'I.S.S. a copertura di ogni evento.

#### **Art. 15**

*(Permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale)*

Il richiedente il permesso di soggiorno di cui all'articolo 14 della Legge n. 118/2010 deve formulare apposita domanda scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri, esibendo passaporto o documento equipollente ritenuto valido dalla Gendarmeria ed allegando i seguenti documenti:

- n. 4 foto tessera;
- copia del passaporto o di altro documento di identità in corso di validità o di altra documentazione ritenuta valida dalla Gendarmeria;
- qualora la richiesta di tutela sia presentata da una Organizzazione non governativa, relazione precisante i motivi a sostegno della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.

Il permesso di soggiorno straordinario per esigenze umanitarie di protezione sociale viene rilasciato in tutti i casi di affidamento pre-adoattivo ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 83/1999 nonché in caso di affidamento temporaneo di minori a cittadini o stranieri residenti in Repubblica.

#### **Art. 16**

*(Permesso per convivenza, parentale o per minori)*

Il cittadino sammarinese e lo straniero residente anagraficamente ed effettivamente in Repubblica possono richiedere il rilascio del permesso di cui all'articolo 15 della Legge n. 118/2010 presentando richiesta scritta alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri ed allegando i seguenti documenti:

- a) per il permesso per convivenza *more uxorio*:
- copia di documento d'identità del beneficiario;
  - n. 4 foto tessera del beneficiario;
  - certificato di nascita di entrambi i conviventi;

- certificato di cittadinanza di entrambi i conviventi;
- certificato di stato libero o documentazione attestante l'avvenuta separazione, lo scioglimento, la cessazione degli effetti civili o l'annullamento del precedente matrimonio;
- certificato di residenza e stato di famiglia o documento equipollente di entrambi;
- certificato penale del beneficiario rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti del beneficiario rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- dichiarazione di convivenza *more uxorio*, sottoscritta da entrambi, che verrà compilata su apposito modulo;
- dichiarazione dell'istante di disponibilità di alloggio adeguato per sé e per il convivente *more uxorio* ovvero copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero altro titolo idoneo, atto a dimostrare la idoneità dell'alloggio;
- ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del convivente *more uxorio*;
- fidejussione bancaria a copertura delle eventuali spese di rientro del convivente *more uxorio* nel Paese di provenienza in caso di cessazione della convivenza stessa, qualora il convivente non provenga dalla Repubblica Italiana e in tale paese possa regolarmente ritornare;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio o maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di €30.000= (trentamila) nel caso in cui il beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente dal sistema sanitario sammarinese o straniero o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciuta come valida dall'I.S.S. a copertura di ogni evento.

Per usufruire del permesso per convivenza il convivente *more uxorio* dovrà essere maggiorenne. In caso di minore età del convivente, costui, purché abbia già compiuto il sedicesimo anno di età, dovrà produrre anche una dichiarazione di entrambi i genitori o degli esercenti la potestà effettuata presso notaio o pubblico ufficiale, che autorizzi il minore a convivere *more uxorio* in Repubblica.

b) per il permesso parentale:

- copia di documento d'identità del beneficiario;
- n. 4 foto tessera del beneficiario;
- certificato di nascita del beneficiario;
- certificato di cittadinanza, residenza e stato di famiglia o documento equipollente del beneficiario;
- certificato penale del beneficiario rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti del beneficiario rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- attestazione di non autosufficienza del beneficiario rilasciata dai competenti uffici dell'I.S.S.;
- dichiarazione che i figli siano residenti o soggiornanti a San Marino;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio o maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di €30.000= (trentamila) nel caso in cui il beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente da altro sistema sanitario o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciute come valide dall'I.S.S. a copertura di ogni evento. Qualora, in ragione dell'età o dei problemi di salute, non sia possibile ottenere tale copertura, il permesso parentale potrà essere rilasciato esclusivamente nel caso in cui il soggetto interessato o il richiedente sammarinese garantiscano a mezzo di fidejussione bancaria il pagamento integrale degli eventuali oneri sanitari.
- attestazione da parte del richiedente di disponibilità di alloggio adeguato;
- dichiarazione, da parte del richiedente, di disponibilità di un reddito annuo adeguato al mantenimento dei familiari per i quali si intende chiedere il permesso parentale.

c) per il permesso per minori:

- copia di documento d'identità del beneficiario;
- n. 4 foto tessera del minore;
- certificato di nascita del minore con indicazione di maternità e la paternità;
- certificato di cittadinanza, certificato di residenza e certificato di stato di famiglia o documento equipollente del beneficiario;
- certificato penale del beneficiario rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza, qualora il minore abbia un'età superiore a 14 anni;
- certificato di carichi pendenti del beneficiario rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza, qualora il minore abbia un'età superiore a 14 anni;
- attestazione di disponibilità di alloggio adeguato;
- dichiarazione, da parte del richiedente, di disponibilità di un reddito annuo adeguato al mantenimento dei minori per i quali si intende chiedere il permesso parentale;
- polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio o maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di €30.000= (trentamila) nel caso in cui il beneficiario del permesso non sia già coperto integralmente dal sistema sanitario sammarinese o straniero o da apposita assicurazione privata o garanzia previdenziale, debitamente riconosciute come valide dall'I.S.S. a copertura di ogni evento.

I permessi rilasciati ai sensi del presente articolo hanno le medesime caratteristiche tecniche del permesso di soggiorno.

#### **Art. 17**

*(Contratto di locazione o altro titolo idoneo)*

Nei casi di cui agli artt. 5, 6, 9, 10, 11, 14 e 16 del presente decreto il mantenimento del permesso è subordinato alla presentazione presso la Gendarmeria – Ufficio Stranieri di contratto di locazione o di altro titolo idoneo registrato dall'Ufficio del Registro e delle Ipoteche. Il mancato adempimento nel termine di 60 giorni dal rilascio del permesso comporta la decadenza dello stesso.

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato solo dopo la presentazione di nuova domanda, corredata dalla relativa documentazione, fatta salva quella già depositata, purché valida ai sensi di legge.

Il proprietario dell'alloggio in disponibilità dello straniero è tenuto a comunicare alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri ogni variazione nel contratto o altro atto che sia rilevante ai fini del mantenimento del permesso.

#### **Art. 18**

*(Permesso di soggiorno speciale per diplomatico e per servizio diplomatico)*

Il richiedente, per sé e per i famigliari, del permesso di soggiorno di cui all'articolo 35 della Legge n. 118/2010 deve formulare apposita domanda scritta al Dipartimento Affari Esteri – Ufficio Affari Politici e Diplomatici allegando i seguenti documenti:

- nota verbale della Missione Diplomatica accreditata contenente i dati anagrafici e la qualifica del richiedente medesimo e dei famigliari conviventi per i quali si richiede il permesso di soggiorno;
- idonea attestazione relativa alla copertura sanitaria;
- per il permesso di soggiorno di servizio diplomatico, copia del contratto di lavoro e indicazione del luogo ove viene svolto il servizio;
- indicazione della sede ove viene svolto il servizio e di quella destinata ad abitazione. Ogni modifica che intervenisse durante il soggiorno in Repubblica dovrà essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Affari Esteri – Ufficio Affari Politici e Diplomatici, che informerà prontamente la Gendarmeria e l'Ufficio di Stato Civile.

## **Art. 19**

*(Residenze concesse dall'Ufficiale di Stato Civile)*

Il richiedente la residenza ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 118/2010, coniuge di sammarinese residente, deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda allegando i seguenti documenti:

- certificato o estratto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale dell'atto di nascita;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza.

Qualora necessaria alla iscrizione nel Registro della popolazione residente, l'Ufficiale di Stato Civile potrà chiedere ulteriore documentazione se non già presente agli atti dell'Ufficio.

Il richiedente la residenza ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 118/2010, figlio di cittadino sammarinese, deve presentare all'Ufficiale di Stato Civile apposita domanda allegando i seguenti documenti:

- estratto dell'atto di nascita con paternità e maternità o copia integrale dell'atto di nascita;
- certificato di matrimonio o di stato libero;
- certificato di cittadinanza;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza.

Qualora l'interessato si trovi nelle condizioni previste nella seconda parte dell'art. 1 della Legge n. 118/2010, l'ufficiale di Stato Civile provvederà ad inoltrare la pratica al Dipartimento Affari Esteri, ai fini dell'istruttoria per il Congresso di Stato e la Commissione Consiliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione.

## **Art. 20**

*(Residenze concesse dalla competente Commissione Consiliare Permanente)*

Il titolare di permesso di soggiorno ordinario, decorso il periodo di cinque anni continuativi dalla data di rilascio, può richiedere la residenza presentando domanda scritta alla Gendarmeria - Ufficio Stranieri, allegando i seguenti documenti:

- certificato di cittadinanza;
- certificato di stato di famiglia precedente al matrimonio;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- per il coniuge, anche estratto dell'atto di matrimonio contenente la dichiarazione che non siano in corso né concluse le procedure di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio.

Nei casi previsti dall'articolo 16, comma 3 della Legge n. 118/2010, la domanda di residenza dovrà essere presentata al Dipartimento Affari Esteri – Ufficio Passaporti dal legale rappresentante dell'ente o istituto, dal legale rappresentante della società interessata o dal richiedente medesimo, allegando i seguenti documenti:

- certificato di nascita;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;

- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e certificato di carichi pendenti rilasciato dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- attestazione di assunzione e relativa qualifica lavorativa - con indicazione temporale di assunzione - da parte di strutture sanitarie sammarinesi, di istituti bancari o assicurativi o finanziari;
- *business plan*, nonché progetto occupazionale, attestazione di attuazione di investimenti in territorio e/o di intendimenti di acquisizione di opifici industriali.

La cessazione dell'attività lavorativa in Repubblica deve essere comunicata al Dipartimento Affari Esteri, alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri ed all'Ufficio del Lavoro dal legale rappresentante dell'ente o dell'istituto o della società di cui sopra o dal diretto interessato entro dieci giorni dalla cessazione dell'attività.

Il Dipartimento Affari Esteri ne darà tempestiva informazione all'Ufficio di Stato Civile per l'adozione del provvedimento di revoca della residenza.

### **Art. 21**

*(Residenze ai sensi dell'Accordo stipulato con la Santa Sede)*

Le richieste di residenza ai sensi dell'Accordo stipulato fra San Marino e la Santa Sede e ratificato con Decreto 30 giugno 1992 n. 47 sono presentate al Dipartimento Affari Esteri – Ufficio Passaporti. Alle domande devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia di documento di identità;
- n. 4 foto tessera;
- certificato penale rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- certificato di carichi pendenti rilasciato dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza;
- attestazione della Curia diocesana o del Superiore provinciale dell'Istituto religioso competente che indichi i dati identificativi della persona, il luogo ove svolgerà il proprio incarico ed il luogo ove il beneficiario risiederà.

La Curia diocesana o il Superiore provinciale dell'Istituto religioso competente sono tenuti a dare comunicazione al Dipartimento Affari Esteri della cessazione dell'incarico del Ministro del culto entro dieci giorni dalla cessazione. Il Dipartimento Affari Esteri ne darà tempestiva informazione alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri ed all'Ufficio di Stato Civile.

### **Art. 22**

*(Carta di residenza)*

Lo straniero residente in Repubblica è tenuto a richiedere alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri la carta di residenza.

La carta di residenza è a tempo indeterminato e segue le sorti della residenza anagrafica.

Al momento della richiesta lo straniero è sottoposto ai rilievi descrittivi fotografici e dattiloscopici.

### **Art. 23**

*(Divieto di concessione e revoca della residenza e dei permessi per convivenza, parentale o per minori)*

Le disposizioni di cui all'art. 17, commi 2, 3 e 4 della Legge n. 118/2010 concernenti i divieti di concessione ed i casi di revoca del permesso di soggiorno si applicano, in quanto compatibili, anche alle residenze ed ai permessi per convivenza parentale o per minori.

#### **Art. 24**

*(Comunicazione alla Gendarmeria delle generalità dello straniero)*

I gestori delle aziende ricettive di cui all'articolo 20 della Legge n. 118/2010 devono comunicare le generalità dello straniero, la durata e i motivi del soggiorno in Repubblica, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione alla Gendarmeria – Ufficio Stranieri – o alle singole Brigate. La comunicazione deve avvenire entro le 24 ore dall'arrivo e può essere inoltrata o via fax o in formato elettronico e informatico una volta attivati.

Qualora non sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 20 comma 1 della Legge n. 118/2010, si presume, salvo prova contraria, che l'arrivo dello straniero sia precedente alle 24 ore.

#### **Art. 25**

*(Relazione annuale)*

Al fine di predisporre la relazione di cui all'articolo 30, comma 1 della Legge n. 118/2010, l'Ufficio di Stato Civile inoltrerà annualmente entro il 31 agosto di ogni anno alla Gendarmeria un resoconto dettagliato contenente l'elenco delle residenze concesse, la data e il motivo della concessione.

#### **Art. 26**

*(Sanzione amministrativa per assenza di idoneo titolo)*

Lo straniero sorpreso in territorio senza idoneo titolo previsto dalla Legge n. 118/2010 è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa di €1.000= (mille).

#### **Art. 27**

*(Procedure per i decreti delegati)*

Al fine di predisporre il decreto delegato di cui all'articolo 19 della Legge n. 118/2010, entro il 30 settembre di ogni anno la Segreteria di Stato per gli Affari Esteri richiede alle Associazioni di categoria, alle Organizzazioni sindacali, all'Ufficio del Lavoro e alla Gendarmeria le informazioni previste dalla predetta legge. Le risposte devono essere inviate alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri entro il 31 ottobre seguente.

#### **Art. 28**

*(Disposizione interpretativa dell'articolo 6 della Legge n. 118/2010)*

Il periodo di venti giorni di cui all'art. 6 della Legge n. 118/2010 deve essere considerato nell'arco di sei mesi.

#### **Art.29**

*(Disposizioni transitorie)*

I permessi relativi alle mansioni di assistenti anziani, addetti al settore turistico-alberghiero e bracciante agricolo, già rilasciati alla data in vigore della Legge n. 118/2010, restano validi fino alla scadenza degli stessi.

Parimenti i permessi di soggiorno per studio, sportivo e per cure – concessi prima dell'entrata in vigore della Legge 118/2010 – restano validi fino alla loro scadenza.

Ai lavoratori con qualifica di assistenti anziani, non in regola con la normativa Schengen al momento dell'entrata in vigore della Legge n. 118/2010, il disposto di cui all'articolo 5, comma 2, della Legge n. 118/2010 si applicherà a partire dal 1° gennaio 2011.

Fino all'emanazione del Decreto Delegato di cui all'articolo 19 della Legge n. 118/2010, il reddito minimo annuo considerato adeguato per il sostentamento proprio o dei familiari ai fini del ricongiungimento familiare ovvero per i soggetti di cui all'art. 15 della Legge n. 118/2010 viene indicato in euro 12.000= (dodicimila) lordi per il richiedente ed in euro 3.000= (tremila) ulteriori per ogni membro della famiglia per cui si richiede il ricongiungimento ovvero per il convivente *more uxorio*.

Fino alla dotazione della Gendarmeria – Ufficio Stranieri, degli strumenti necessari ad effettuare i rilievi dattiloscopici in tempi rapidi, essa procederà ad eseguire tali rilievi a campione.

In attesa di predisporre nuovi modelli di permessi di soggiorno, che saranno adottati con apposito decreto, restano validi gli attuali modelli di permessi di soggiorno, opportunamente adattati alle nuove tipologie istituite dalla nuova Legge n. 118/2010.

*Dato dalla Nostra Residenza, addì 2 settembre 2010/1709 d.F.R*

I CAPITANI REGGENTI  
*Marco Conti – Glauco Sansovini*

p. IL SEGRETARIO DI STATO  
PER GLI AFFARI INTERNI  
IL SEGRETARIO DI STATO  
*Antonella Mularoni*